

Convenuta: Corte di giustizia delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

Da un lato, l'annullamento della decisione di trasferire il ricorrente, nell'interesse del servizio, presso un'altra direzione, e, dall'altro, la condanna della convenuta al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno morale

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione dell'APN 18 dicembre 2008 di trasferire il ricorrente presso la direzione della biblioteca con effetto a partire dal 1° gennaio 2009;
- qualora necessario, annullare la decisione 9 luglio 2009, ricevuta il 13 luglio 2009, recante rigetto del reclamo;
- condannare la convenuta al pagamento di un importo pari a EUR 50 000 a titolo di risarcimento del danno morale;
- condannare la Corte di giustizia delle Comunità europee alle spese.

**Ricorso proposto il 13 novembre 2009 —
Skareby/Commissione**

(Causa F-95/09)

(2010/C 24/155)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Carina Skareby (Lovanio, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

Impugnazione della decisione della Commissione che respinge la richiesta della ricorrente di avviare un'inchiesta amministrativa al fine di accertare le molestie psicologiche di cui asserisce di esser stata vittima.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare l'ammissibilità del suo ricorso;

— annullare la decisione della Commissione 4 marzo 2009 e, qualora necessario, la decisione di rigetto del reclamo;

— condannare la Commissione alle spese.

**Ricorso proposto il 16 novembre 2009 —
Taillard/Parlamento**

(Causa F-97/09)

(2010/C 24/156)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Christine Taillard (Thionville, Francia) (rappresentanti: avv.ti N. Camboine e C. Lelievre)

Convenuto: Parlamento europeo

Oggetto e descrizione della controversia

Da un lato, l'annullamento della decisione con cui il Parlamento europeo ha dichiarato inammissibile un certificato medico attestante un'inabilità al lavoro della ricorrente e della conseguente decisione di revocare giorni di congedo. Dall'altro, il risarcimento del danno patito dalla ricorrente.

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare la ricevibilità del presente ricorso;
- annullare la decisione del Parlamento europeo 15 gennaio 2009 che ha dichiarato inammissibile un certificato medico attestante un'inabilità al lavoro e la conseguente decisione di revocare giorni di congedo, e, per quanto occorra, la decisione di conferma del 14 agosto 2009;
- dichiarare il Parlamento europeo responsabile del danno patito dalla ricorrente e pertanto riconoscere a quest'ultima il risarcimento di danni nella misura di 12 000 EUR, ovvero della maggior somma da determinarsi ad opera del Tribunale;
- condannare il Parlamento europeo alle spese.